



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 27 febbraio 2010

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 27 gennaio 2010, n. 2

Profilassi delle malattie infettive animali: individuazione della zona di protezione e sorveglianza per malattia vescicolare enterovirus del suino (MVS) in alcuni comuni del territorio regionale Pag. 3

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 23 dicembre 2010, n. 90	
Adeguamento volumi di prestazione strutture di particolare peculiarità attività riabilitativa ex art. 26, anni 2007 e 2008. Accantonamento 2% dello stanziamento 2008 (Decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008) e utilizzo per il 2009. Centro Riabilitazione “La valle” di Gaeta	Pag. 9
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 30 dicembre 2009, n. 99	
Adeguamento volumi di prestazione strutture di particolare peculiarità attività riabilitativa ex art. 26, anni 2007 e 2008. Accantonamento 2% dello stanziamento 2008 (Decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008) e utilizzo per il 2009.	» 12
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 21 gennaio 2010, n. 7	
Proroga degli incarichi dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere oggetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 14 gennaio 2010	» 18
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 21 gennaio 2010, n. 8	
Integrazione e modifiche al decreto del commissario ad acta n. 88 del 23 dicembre 2009: Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli I.R.C.C.S. privati accreditati per l’attività erogata nell’anno 2009. Attuazione del Piano di Rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 180 legge 311/2004: obiettivi specifici 1.1., 1.2., 1.3, 2.2.	» 21
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 27 gennaio 2010, n. 11	
Procedimento di nomina dei Direttori dei dipartimenti di medicina trasfusionale denominati DMT Lazio Nord, DMT Lazio Ovest e DMT Lazio Est. Attuazione decreto commissariale n. 82 del 16 dicembre 2009 concernente il Piano di Riorganizzazione del Sistema Trasfusionale	» 26

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2010, n. 64	
Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)	Pag. 31

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 27 gennaio 2010, n. 2

Profilassi delle malattie infettive animali: individuazione della zona di protezione e sorveglianza per malattia vescicolare enterovirus del suino (MVS) in alcuni comuni del territorio regionale.

Al Presidente della Regione Lazio

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 ;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954, n. 320;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980 n. 55, concernente “Esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 16 e 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833” ed in particolare, l’art. 6 che prevede l’attribuzione al Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/5/1996, n. 362, concernente il regolamento recante le norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2007 recante “Modifica dell’allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2007;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/06/2008;

Visto il rapporto di prova n. R1624/9601/2010 del 19/01/2010 del Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari di Brescia che conferma la presenza dell'enterovirus della Malattia Vescicolare dei Suini tramite PCR in campione di feci proveniente dall'Azienda "Stefanelli Silvano" (cod. az. 011LT488), sita in via Migliara 43- Latina;

Preso atto che dai rilievi effettuati dall'Osservatorio Epidemiologico veterinario regionale i comuni presenti nell'Allegato A rientrano all'interno del raggio, rispettivamente, di 3 Km e di 10 km dal focolaio accertato dall'Azienda "Stefanelli Silvano" (cod. az. 011LT488);

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente adottare il provvedimento di delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di MVS testé menzionati, a tutela del patrimonio suinicolo regionale;

ORDINA

Articolo 1

(Definizione delle zone di protezione e di sorveglianza per malattia vescicolare da enterovirus dei suini)

È dichiarata zona di protezione e di sorveglianza da malattia vescicolare da enterovirus dei suini, la porzione di territorio dei comuni delimitati ed elencati nell' Allegato A del presente provvedimento compresa rispettivamente in un raggio di 3 Km e in un raggio di 10 Km dai focolai accertati negli allevamenti indicati nel medesimo allegato.

Ai limiti della zona di protezione e di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali tabelle ben visibili riportanti, rispettivamente la scritta:

"Zona di Protezione per MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI"

"Zona di Sorveglianza per MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI"

Articolo 2

(Misure da adottare in zona di protezione)

Nell'ambito della zona di protezione sono disposte le seguenti misure:

- a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare;
- b) visite periodiche delle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e ove occorra la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è valutata dal servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e sarà in funzione della gravità dell'epidemia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;
- c) controllo sierologico in tutte le aziende come sopra censite, di ogni tipologia e consistenza, rispettando i criteri previsti dalla O.M. 12/04/2008;
- d) le visite e i risultati degli esami sono annotati in apposito registro;
- e) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; tuttavia, è consentito il transito di animali trasportati su strada e per ferrovia, lungo le grandi vie di comunicazione, a condizione che non vengano effettuate soste intermedie nell'ambito della zona di protezione;
- f) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio che provvede in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
- g) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta.

Trascorsi 21 giorni può essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio l'uscita dei suini dalle aziende per essere trasportati in un macello, in vincolo sanitario, con mezzi sigillati e con il rispetto delle procedure previste dal D.M. 28 marzo 2007;

Articolo 3

(Misure da adottare in zona di sorveglianza)

Nell'ambito della zona di sorveglianza sono disposte le seguenti misure:

- a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare;

- b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
- c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio in provenienza dalla singola azienda purché:
- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
 - sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;
 - sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto, un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini. Per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure di cui al D.M. 28 marzo 2007;
 - ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
 - i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'art. 64 del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 4

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si rimanda alle disposizioni del D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362, del D.M. 28 marzo 2007 e del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320.

Articolo 5

(Esecuzione)

Sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza i Sindaci dei Comuni di cui all'Allegato A, gli agenti della Forza Pubblica e il Servizio Veterinario delle Aziende UU.SS.LL. del territorio regionale interessato, i quali provvederanno ad informare la popolazione presente nei territori di competenza con i mezzi ritenuti più idonei.

Articolo 6
(Durata)

Le misure stabilite agli articoli 2 e 3 della presente Ordinanza sono revocate, a seguito delle attività previste a tale scopo dal D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362 e dal D.M. 28 marzo 2007.

Articolo 7
(Sanzioni)

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).


La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 27 gennaio 2010

Il Vice Presidente
MONTINO

ALLEGATO A

Buffer di 3 e 10 KM intorno all'azienda 011LT488



Comuni(Zona Protezione)	Provincia	Comuni (Zona Sorveglianza)	Provincia
Latina	Latina	Sermoneta	Latina
		Bassiano	Latina
		Sezze	Latina
		Pontinia	Latina
		Sabaudia	Latina

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 23 dicembre 2010, n. 90.

Adeguamento volumi di prestazione strutture di particolare peculiarità attività riabilitativa ex art. 26 anni 2007 e 2008. Accantonamento 2% dello stanziamento 2008 (Decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008) e utilizzo per il 2009. Centro Riabilitazione "La valle" di Gaeta.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

PRESO ATTO che con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009 il Prof. Elio Guzzanti è stato nominato commissario *ad acta pro tempore* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTO il regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 98;

VISTO il Dlgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", che disciplina il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria, il principio delle libertà di scelta da parte dell'assistito delle strutture eroganti e ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio , avendo maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 ed avendo accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nella condizione di dover stipulare l'accordo previsto nell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311 del 2004 - legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario;

VISTA la Legge n.133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la DGR n. 149 del 6 marzo 2007 con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 28.02.2007 ed il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio allo stesso allegato quale parte integrante;

CONSIDERATO che gli interventi individuati dal succitato Piano di rientro sono per la Regione Lazio vincolanti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b della legge 27 dicembre 2006 n.296;

VISTO il verbale dell'intesa intervenuta in data 10 dicembre 2008 tra la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e le Associazioni / Fondazioni di categoria AIOP, Confindustria, Federlazio Salute, FOAI, Don Gnocchi, parte integrante del decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato decreto commissariale , i budget 2009 delle strutture ex art. 26 sono stati definiti nella misura del 92% del finanziamento destinato nell'anno 2008, con una riduzione quindi dell'8%, per un importo pari ad euro 217.806.620 e per le prestazioni erogate da strutture fuori regione a residenti nel Lazio pari ad un costo previsto di euro 10.396.000;

CONSIDERATO altresì che nello stesso decreto commissariale viene stabilito un accantonamento dell'ulteriore 2% di quanto stanziato nel 2008 pari ad euro 4.734.926,5 da utilizzare per l'adeguamento dei volumi di prestazioni di singole strutture che presentano particolari peculiarità;

CONSIDERATO che l'accesso all'utilizzazione del fondo accantonato richiede la previa e motivata richiesta da parte della ASL territorialmente competente;

VISTA la nota prot. n.111/7322 del 19 febbraio 2009 della ASL di Latina con cui la stessa esprime parere favorevole alla richiesta della Società Cooperativa La Valle di Gaeta così come formulata nella nota acquisita al protocollo aziendale in data 14 gennaio 2009 per le particolari peculiarità rappresentate e documentate;

RILEVATO che la richiesta di accesso al fondo accantonato del 2% previsto dal decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008 da parte del Centro di riabilitazione ex art. 26 La Valle di Gaeta fino alla concorrenza di un totale di budget 2009 di euro 955.000;

DECRETA

- di richiamare tutto quanto espresso in premessa;
- di prendere atto della richiesta della ASL Latina per l'accesso all'accantonamento del fondo del 2% per le attività di riabilitazione ex art. 26 così come stabilito dal decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008 per le strutture di competenza territoriale;
- di stabilire l'importo per l'adeguamento del volume di prestazioni del Centro di Riabilitazione ex art. 26 "La Valle" di Gaeta nella misura di euro 226.722,00 da aggiungere al budget previsto dal decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008 per un totale di budget 2009 pari ad euro 955.000,00;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il commissario
GUZZANTI

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 30 dicembre 2009, n. 99.

Adeguamento volumi di prestazione strutture di particolare peculiarità attività riabilitativa ex art. 26 anni 2007 e 2008. Accantonamento 2% dello stanziamento 2008 (Decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008) e utilizzo per il 2009.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

PREMESSO che con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009 il Prof. Elio Guzzanti è stato nominato commissario *ad acta pro tempore* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTO il regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2001 e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 98 ;

VISTO il Dlgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", che disciplina il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria, il principio delle libertà di scelta da parte dell'assistito delle strutture eroganti e ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio , avendo maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 ed avendo accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nella condizione di dover stipulare l'accordo previsto nell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311 del 2004 - legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario;

VISTA la Legge n.133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la DGR n. 149 del 6 marzo 2007 con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 28.02.2007 ed il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio allo stesso allegato quale parte integrante;

CONSIDERATO che gli interventi individuati dal succitato Piano di rientro sono per la Regione Lazio vincolanti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b della legge 27 dicembre 2006 n.296;

VISTO il verbale dell'intesa intervenuta in data 10 dicembre 2008 tra la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e le Associazioni /Fondazioni di categoria AIOP, Confindustria, Federlazio Salute, FOAI, Don Gnocchi, parte integrante del decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato decreto commissariale, i budget 2009 delle strutture ex art. 26 sono stati definiti nella misura del 92% del finanziamento destinato nell'anno 2008, con una riduzione quindi dell'8%, per un importo pari ad euro 217.806.620 e per le prestazioni erogate da strutture fuori regione a residenti nel Lazio pari ad un costo previsto di euro 10.396.000;

CONSIDERATO altresì che nello stesso decreto commissariale viene stabilito un accantonamento dell'ulteriore 2% di quanto stanziato nel 2008 pari ad euro 4.734.926,5 da utilizzare per l'adeguamento dei volumi di prestazioni di singole strutture che presentano particolari peculiarità;

CONSIDERATO che l'accesso all'utilizzazione del fondo accantonato richiede la previa e motivata richiesta da parte della ASL territorialmente competente;

TENUTO CONTO di quanto espresso nel decreto commissariale n. 22/2008 con riferimento ai pazienti dei centri della ex Società IKT presi in carico dalle strutture delle ASL ROMA B e ROMA C con conseguenziale accantonamento di fondi a copertura dell'onere per detti pazienti;

VISTA la nota ASL ROMA B prot. n.2001 del 3 marzo 2009 in cui la stessa Azienda rappresenta che il budget assegnato alle strutture riabilitative ex art. 26 risulta sottodimensionato in quanto è stato considerato solo in parte il valore economico dell'attività svolta dai centri per la gestione della crisi ex IKT;

VISTA la nota ASL ROMA B prot. n.26987 del 29 luglio 2009 in cui l'Azienda ha inviato alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria i dati relativi al fatturato totale emesso dai centri riabilitativi ex art. 26 per le prestazioni rese a favore degli utenti ex IKT negli anni 2007, 2008 e nel periodo gennaio - maggio 2009;

CONSIDERATO che la Comunità Capodarco risulta accreditata in regime residenziale per n. 20 P.L. in estensiva e n. 45 P.L. in mantenimento, in regime semiresidenziale per n. 10 P.L. in estensiva e n.10 P.L. in mantenimento, in regime non residenziale per n. 105 prestazioni in estensiva e n.100 prestazioni in mantenimento;

CONSIDERATO che il Centro di Riabilitazione Didasco risulta accreditata in regime non residenziale per n.5 prestazioni ambulatoriali e n.55 prestazioni in domiciliare ed extramurale;

CONSIDERATO che la Casa di cura Villa Fulvia risulta accreditata in regime semiresidenziale per n. 30 P.L. in estensiva e n.10 P.L. in mantenimento, in regime non residenziale per n. 83 prestazioni in estensiva e n.90 prestazioni in mantenimento;

CONSIDERATO che in conformità ai suddetti accreditamenti, con decreto del commissario ad acta n.51 del 24 dicembre 2008 sono stati assegnati i rispettivi budget alle suddette strutture per l'anno 2009, ovvero euro 4.068.280 per la Comunità Capodarco, euro 770.794,00 per il Centro Riabilitazione Didasco ed euro 4.183.476,00 per la Casa di Cura Villa Fulvia;

CONSIDERATO che il budget assegnato con il decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008 non riguarda in alcun caso la remunerazione per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti ex IKT;

CONSIDERATO che per le strutture suddette il riconoscimento del budget supplementare per l'assistenza ai pazienti ex IKT è subordinato alla compatibilità rispetto all'autorizzazione e accreditamento;

VISTA la DGR 329/2006 "Società IKT srl - ricollocamento pazienti ed operatori strutture riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 - ambito territoriale Azienda USL RM/B" con cui si prende atto che la piattaforma operativa comporta la temporanea, e soltanto per la fase di emergenza, implementazione dei tetti di trattamento dei centri accreditati per l'attività di cui all'art. 26 L. 833/78, operanti sul territorio dell'Azienda USL RM/B che aderiscono all'iniziativa, limitatamente al numero dei soggetti effettivamente presi in carico;

VISTA la nota della ASL ROMA B prot. 29322 del 27.08.2009 con la quale la stessa Azienda comunica che a seguito di ulteriori accertamenti viene contestato ad alcuni centri, oltre all'esubero di prestazioni erogate, anche una difformità nella tipologia dei trattamenti rispetto a quanto indicato nei provvedimenti regionali di accreditamento per la quale vengono richieste relative note di credito sul fatturato emesso;

PRESO ATTO dei volumi di prestazioni aggiuntivi intesi quale limite massimo, sulla base di quanto comunicato dalla ASL ROMA B con la nota suddetta per un importo pari ad euro 1.488.477,74 per l'anno 2007 e per un importo pari ad euro 1.453.098,22 per l'anno 2008;

CONSIDERATO che i volumi aggiuntivi calcolati dall'Asl Roma B per le strutture che hanno preso in carico i pazienti ex IKT devono considerarsi provvisori fintanto che non saranno terminate le procedure di verifica dell'Asl Roma B per accertare l'esatto numero dei pazienti ex IKT e le specifiche caratteristiche dei progetti assistenziali, remunerabili nei limiti delle prestazioni e posti letto per le quali le suddette strutture sono accreditate;

CONSIDERATO che il budget per l'anno 2009 supplementare per le prestazioni riguardanti i pazienti ex IKT non potrà in alcun caso remunerare prestazioni rese ad altri pazienti in cura presso le medesime strutture e pertanto non potrà in alcun caso considerarsi come volume massimo di remunerazione delle prestazioni da aggiungere al budget assegnato alle strutture dalla Regione ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del dlgs 502/92;

PRECISATO che l'Asl dovrà eseguire una ricognizione di tutti i pazienti ex IKT presi in carico dalle strutture, partendo dal 2007, verificandone il numero, le caratteristiche dei progetti assistenziali con i quali sono stati presi in carico e tutte le eventuali evoluzioni del progetto, incluse le dimissioni;

CONSIDERATO che la dimissione del paziente ex IKT dal percorso assistenziale ex art. 26 comporta l'automatica riduzione del budget provvisoriamente assegnato alla struttura;

CONSIDERATO che la spesa eventualmente da sostenere in conseguenza del riconoscimento delle prestazioni per gli anni 2007 e 2008 trova fondamento e copertura nei provvedimenti amministrativi emanati nei rispettivi anni di competenza, ed a carico del bilancio autonomo regionale per la parte eccedente i limiti rapportati alla potenzialità massima accreditata;

PRESO ATTO che per l'anno 2009, in assenza di dati più accurati sull'attività assistenziale erogata dalle strutture ai pazienti ex IKT, debbano essere osservati criteri prudenziali e che il budget provvisorio supplementare per i pazienti ex IKT sia stabilito in misura da determinarsi e comunque non superiore ai volumi riconosciuti per il 2009 con decreto n. 51/08 maggiorato in misura pari all'8% del budget 2008 e in ogni caso fino al limite della potenzialità massima accreditata

DECRETA

- di richiamare tutto quanto espresso in premessa;
- che la spesa per la remunerazione delle sole prestazioni rese ai pazienti ex IKT per gli anni 2007 e 2008 trova titolo e copertura nei provvedimenti amministrativi emanati nei rispettivi anni di competenza nei limiti indicati in narrativa;
- che la spesa per la determinazione del budget supplementare per la remunerazione delle sole prestazioni rese ai pazienti ex IKT relative all'anno 2009 trova copertura nel fondo del 2% per le attività di riabilitazione ex art. 26 così come stabilito dal decreto commissariale n. 51 del 24 dicembre 2008 maggiorato in misura pari all'8% del budget 2008 e in ogni caso fino alla concorrenza massima dei volumi accreditati;
- di prendere atto che in base ai calcoli effettuati dall' ASL ROMA B, il budget provvisorio supplementare per le strutture accreditate che erogano prestazioni di riabilitazione ex art. 26 esclusivamente a favore dei pazienti ex IKT è fissato come segue:

STRUTTURA	ANNO 2009
CAPODARCO	353.763,48
DIDASCO	67.025,57
VILLA FULVIA	363.780,52
TOTALE	784.569,57

- di precisare che gli importi di cui sopra sono riconosciuti con espresso riferimento a prestazioni rese in regime assistenziale per le quali le singole strutture risultano accreditate;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il commissario
GUZZANTI

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 21 gennaio 2010, n. 7.

Proroga degli incarichi dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere oggetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 14 gennaio 2010.

**IL COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)**

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;

VISTO il Decreto Legge 27 agosto 1994, n. 512 convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali”;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante: “Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali” ;

VISTA la propria deliberazione del 6 marzo 2007, n. 149, concernente “Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di rientro”;

VISTA la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009 con la quale il prof. E. Guzzanti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;

PRESO ATTO dei decreti del Presidente della Regione Lazio del 5 agosto 2005 con i quali sono stati nominati i direttori generali delle Aziende sanitarie del Lazio per un periodo di tre anni dalla sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2008, n.14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio” ed in particolare l’art. 1, commi 79, 80, 81 e 82, attraverso i quali è stata disposta la proroga dei contratti dei direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in carica al momento dell’entrata in vigore della legge, sino al 30 giugno 2010;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 14 gennaio 2010 la quale, tra l’altro, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai sopra richiamati commi 79, 80, 81 e 82 dell’art. 1 della legge regionale n.14/08, sancendo, pertanto, l’illegittimità costituzionale della proroga ex lege dei contratti dei direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie;

VISTA la nota prot. n. 100/CA del 20/1/2010 del Commissario ad Acta, Prof. Elio Guzzanti, con la quale si impartiscono direttive alle competenti strutture amministrative regionali per la predisposizione di un decreto commissariale per far fronte alla situazione creatasi a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con il quale, al fine di *“assicurare la continuità nello svolgimento di incarichi che - per il loro carattere apicale - non tollerano alcuna vacatio”*, si garantisca la continuità della gestione manageriale da parte degli attuali direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende unità sanitarie locali, i cui contratti sono stati prorogati secondo la su citata normativa regionale;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto indicato nella sopra richiamata nota, il provvedimento dovrà riguardare un periodo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2010 sino a tutto il 30 giugno 2010, salvo diversa determinazione del Presidente e della Giunta Regionale insediati a seguito della prossima tornata elettorale;

RITENUTO che, anche a seguito di quanto chiarito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale in ordine ai poteri del Commissario ad Acta, i Direttori Generali abbiano come ulteriori obiettivi rispetto a quelli già assegnati anche l'applicazione ed esecuzione di tutti i decreti commissariali, circolari e direttive emanate dal Commissario, con particolare riferimento ai programmi operativi per l'anno 2010 di cui al Decreto n. 96 del 29.12.09 e alla circolare n. 1/10 del 13.1.2010.

PRESO ATTO che i direttori generali i cui contratti sono stati prorogati ai sensi ai sensi del sopra richiamato art. 1 della legge regionale n.14/08 sono i seguenti:

- Ing. Carlo Saponetti: Direttore Generale Azienda USL Roma A;
- Dott.ssa Flori Degrassi: Direttore Generale Azienda USL Roma B;
- Dott.ssa Elisabetta Paccapelo: Direttore Generale Azienda USL Roma C;
- Dott.ssa Giuseppina Gabriele: Direttore Generale Azienda USL Roma D;
- Dott. Pietro Grasso: Direttore Generale Azienda USL Roma E;
- Dott. Giovanni Di Pilla: Direttore Generale Azienda USL Roma G;
- Dott. Gabriele Bellini: Direttore Generale Azienda Rieti;
- Dott. Luigi Macchitella: Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- Dott. Luigi D’Elia. Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare gli incarichi dei suddetti direttori generali, nonché gli incarichi relativi ai direttori amministrativi e sanitari aziendali, per un periodo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.2/2010 sino a tutto il 30 giugno 2010;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

di disporre la proroga degli incarichi dei seguenti direttori generali di azienda sanitaria locale e ospedaliera, nonché degli incarichi dei relativi direttori amministrativi e sanitari, per un periodo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2010 sino a tutto il 30 giugno 2010, salvo diversa determinazione del Presidente e della Giunta Regionale insediati a seguito della prossima tornata elettorale :

- Ing. Carlo Saponetti: Direttore Generale Azienda USL Roma A;
- Dott.ssa Flori Degrassi: Direttore Generale Azienda USL Roma B;
- Dott.ssa Elisabetta Paccapelo: Direttore Generale Azienda USL Roma C;
- Dott.ssa Giuseppina Gabriele: Direttore Generale Azienda USL Roma D;
- Dott. Pietro Grasso: Direttore Generale Azienda USL Roma E;
- Dott. Giovanni Di Pilla: Direttore Generale Azienda USL Roma G;
- Dott. Gabriele Bellini: Direttore Generale Azienda Rieti;
- Dott. Luigi Macchitella: Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- Dott. Luigi D'Elia: Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Di stabilire che i Direttori Generali abbiano come ulteriori obiettivi rispetto a quelli già assegnati anche l'applicazione ed esecuzione di tutti i decreti commissariali, circolari e direttive emanate dal Commissario, con particolare riferimento ai programmi operativi per l'anno 2010 di cui al Decreto n. 96 del 29.12.09 e alla circolare n. 1/10 del 13.1.2010.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il commissario
Guzzanti

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 21 gennaio 2010, n. 8

Integrazione e modifiche al decreto del commissario ad acta n. 88 del 23 dicembre 2009 : Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli I.R.C.C.S. privati accreditati per l'attività erogata nell'anno 2009. Attuazione del Piano di Rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 180 legge 311/2004: obiettivi specifici 1.1., 1.2, 1.3, 2.2.

**IL COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)**

PRESO ATTO che con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009 il prof. Elio Guzzanti, è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/10/08 è stato nominato il Sub-Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Lazio con il compito di affiancare il commissario ad *acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" che disciplina il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione e funzione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio della libertà di scelta, da parte dell'assistito, delle strutture eroganti;

CONSIDERATO che la Regione Lazio per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza si è trovata nella condizione di dover stipulare l'accordo previsto nell'art. 1 comma 180 Legge dello Stato n. 311 del 30/12/2004 – legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario;

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e dal Presidente della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della L. 30 dicembre 2004 n. 311;

CONSIDERATO che gli interventi individuati dal Piano di rientro sopracitato sono per la Regione Lazio vincolanti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b della legge 27 dicembre 2006 n. 296,

VISTO il decreto commissariale n.41 del 18.06.2009 si è proceduto alla Definizione fabbisogno posti letto, finanziamento e sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie per l'anno 2009. Attuazione del Piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art 1 comma 180 L. 311/2004:obiettivo specifico 1.3.1;

PREMESSO che:

Il suddetto decreto U 0041/09 decreto è stato adottato a conclusione di un infruttuoso processo dialettico con i rappresentanti delle case di cura riportato nella narrativa dello stesso e che qui si intende integralmente richiamato.

Il percorso, essenzialmente finalizzato alla riduzione degli esuberi di posti letto di riabilitazione e lungodegenza, non ha interessato gli IRCCS in quanto disciplinati da norme specifiche.

Gli IRCCS interessati all'attività di riabilitazione sono la Fondazione S.Lucia e l'Istituto S.Raffaele Pisana.

Con decreto commissariale n.56 del 28.07.2009 si è proceduto alla Integrazione e modifiche al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0041/2009: "Definizione fabbisogno posti letto, finanziamento e sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie per l'anno 2009. Attuazione del Piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art 1 comma 180 L. 311/2004:obiettivo specifico 1.3.1."

Le disposizioni contenute nel decreto n.56 sono state ritenute, per la parte di carattere generale non riguardante la riduzione dei posti letto e conseguenti tetti di spesa, applicabili anche agli IRCCS.

Con dette strutture sono intervenuti incontri vari nel corso dei quali da parte delle stesse è stata evidenziata ed opposta la peculiarità degli IRCCS, disciplinati da normativa speciale.

L'art.79 del D.L. 112/08, convertito dalla Legge 133/08, ha comunque previsto l'obbligatorietà della stipula dei contratti di fornitura di prestazioni con tali strutture, conseguentemente, negli incontri di cui sopra, sono emersi contrasti in merito alle clausole e criteri di remunerazione da inserire negli stipulanti contratti.

In particolare la Fondazione S.Lucia ha avanzato una serie di rivendicazioni, anche in incontri tenuti in sede ministeriale, che non sono state ritenute conformi alla disciplina per cui non si è riusciti a pervenire ad intese contrattuali.

In sede di verifica degli adempimenti regionali di cui alla riunione del tavolo e Comitato ex art. 9 e 12 dell'intesa del 23.03.2006, tenuta il 10.12.2009, alla Regione è stato affidato l'obiettivo di concludere contratti ed accordi entro il 31.12.2009.

Conseguentemente, con decreto commissariale n.88 del 23.12.09, sono state definite le modalità di stipula dei contratti, mutuando in parte i criteri di cui ai decreti U0041 e U0056 sopraindicati.

Con note n. 154362/45/00 e 154366/45/00 del 23 dicembre 2009 sono state notificate copie dei contratti ai due IRCCS che svolgono attività di riabilitazione ospedaliera con invito a restituire copia firmata al fine di adempiere al mandato conferito dagli organi di verifica e legislativamente previsto.

L'IRCCS S.Raffaele, al momento, non ha restituito il contratto, ma ha inviato una nota di disponibilità a condizione di accoglimento di alcune rivendicazioni.

L'IRCCS S.Lucia ha restituito un contratto sottoscritto con una serie di modifiche in gran parte non accoglibili e in contrasto con il DLgs. 502/92, art. 8 quinquies come modificato dall'art.79 della L.133/08.

Tra l'altro, l'IRCCS S.Lucia ha rivendicato il finanziamento di oneri per C.C.N.L del personale dipendente e finanziamenti aggiuntivi, sostanzialmente a copertura del complesso dei costi sostenuti.

L'IRCCS ha altresì richiesto di specificare che gli effetti dei decreti n.U0041/09 e n.U0056/09 non si applicano agli IRCCS.

Incidentalmente va riferito che la conflittualità insorta con i due IRCCS ha dato luogo a campagne di stampa, iniziative popolari e dei lavoratori per i quali è stato avviato il processo di licenziamento, a difesa delle strutture.

In particolare, su iniziativa del Vice-Presidente della Regione il 20.01.2010 si è tenuto un incontro al quale ha partecipato la Regione, l'Ufficio Commissariale, il Direttore Generale dell'IRCCS, nonché folta rappresentanza dei dipendenti e dei pazienti e familiari di questi.

Nel corso della riunione è emersa la richiesta pregiudiziale di espungere dalla disciplina dei decreti n.U0041/09 e n.U0056/09 ciò che riguarda i rapporti con gli IRCCS che dovranno formare oggetto di apposita disciplina in tempi brevi.

I rappresentanti regionali hanno assicurato la propria disponibilità in tal senso precisando, comunque, che le emanande successive disposizioni non potranno prescindere dal rispetto dei vincoli normativi di cui al DLgs 502/92, dal piano di rientro dal disavanzo, e disposizioni nazionali in merito alle tariffe massime.

L'opportunità di una riconsiderazione delle condizioni contrattuali emerge anche per i seguenti motivi:

- il decreto non poteva quantificare economicamente l'intero volume di remunerazione delle prestazioni codice 75 in quanto subordinati all'esito della

procedura di individuazione delle strutture e dei posti letto codice 75 spettanti, così come prevista dal Decreto del Commissario ad acta n. U0056/2009.

- non è stato tenuto conto della comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 31748 del 22.09.09 riguardante un finanziamento ministeriale di 11 milioni di Euro per il quale è stato previsto che “la Regione terrà conto di quanto disposto dall’art. 79, comma 1 quinquies lett. D punto 3) del D.L. 112/08, convertito con Legge 133/2008, che modifica l’art. 8 quinquies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ”.

VISTA la legge 133 del 6 agosto 2008 avente ad oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

VISTO l’art. 8 quinquies comma 2 quater del D.Lgs 502/92, e s.m.i. che ha previsto che le regioni stipulano contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

CONSDIERATA la peculiare caratteristica e finalità degli IRCCS, così come disciplinata dal D.lgs. 288/2003.

CONSIDERATO inoltre che l’attività assistenziale degli IRCCS, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs 288/2003, è “attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, e' finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonche' sulla base di funzioni concordate con le Regioni”

VISTO il decreto N. U 0058 del 4 agosto 2009 avente ad oggetto: Sistema dei controlli dell’attività sanitaria ospedaliera e specialistica - L.133/08, art. 79, comma 1 septies.

VISTO il decreto n. U 0070 del 16 ottobre 2009 avente ad oggetto: Ripartizione del F.S.R. 2009 - Finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali, art. 2 comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92.

CONSIDERATO che, entro il 15 aprile 2010 sarà adottato apposito provvedimento programmatico in ordine alla rete ospedaliera nel quale saranno contemplati i criteri di riconoscimento dei ricoveri di alta specialità;

DECRETA

Le premesse sono parti essenziali ed integranti del presente decreto

Di dare atto, a modifica ed integrazione del Decreto del Commissario ad acta n. U0088/2009, che la disciplina contenuta nei decreti commissariali nn. U0041/2009 e

U0056/2009, adottati a seguito dei confronti con le Organizzazioni rappresentative delle Case di Cura private non si applica automaticamente agli IRCCS, con riferimento:

- alle disposizioni riguardanti i requisiti autorizzativi per cui si precisa che per gli IRCCS è applicabile la disciplina fissata dalla DGR 424/2006, sia per gli aspetti organizzativi, che tecnici e strutturali.
- alle lettere c) e d) del dispositivo del Decreto n. U0056/2009 e la proposta di rete per il codice 75 e UDGEE riportata nell'allegato 1 del medesimo decreto.

Di riservarsi conseguentemente l'adozione di apposito specifico provvedimento ricognitivo e disciplinante il sistema di remunerazione a funzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 502/92 e s.m., come rese vincolanti dalle norme vigenti, con particolare riferimento rispetto alle tariffe massime ministeriali e relative tipologie assistenziali;

Di dare atto che gli emanandi provvedimenti potranno riconsiderare il finanziamento delle funzioni remunerabili a costo standard ex art.8 *sexies* del D.lgs. 502/92 e s.m.i. assicurate dagli IRCCS.

Di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie del SSR di rideterminare agli IRCCS l'acconto mensile in misura pari al 97% di quanto riportato nella proposta di contratto 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Il commissario
Guzzanti

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 27 gennaio 2010, n. 11

Procedimento di nomina dei Direttori dei dipartimenti di medicina trasfusionale denominati DMT Lazio Nord, DMT Lazio Ovest e DMT Lazio Est. Attuazione decreto commissariale n. 82 del 16 dicembre 2009 concernente il Piano di Riorganizzazione del Sistema Trasfusionale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

(delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6.09.2002, n. 1;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n.U0082 del 16 dicembre 2009 recante oggetto "In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008: "...omissis... 8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale" -- e della DGR n. 1040 del 21 dicembre 2007 e relativi Decreti attuativi, per l'adozione nell' ambito del Piano per la Riorganizzazione delle Strutture Accreditate che erogano prestazioni di laboratorio nella Regione Lazio del Piano di riorganizzazione del Sistema Trasfusionale."

VISTA la legge finanziaria del 23 dicembre 2006, n.296 art.1, comma 796 lettera O, che recita "le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate";

VISTA la legge finanziaria del 23 dicembre 2006, n.296 art.1, comma 796 lettera "B", che recita "(omissis) Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. (omissis)"

VISTE le specifiche disposizioni di cui al Piano per la Riorganizzazione della Rete della Medicina di Laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, approvato con DGR n. 1040 del 21 dicembre 2007.

VISTO il Piano di rientro approvato dalla DGR del 6 marzo 2007 n.149, che tra gli adempimenti indica il Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, da adottare entro il 31 marzo 2007;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario, nell'ambito degli obiettivi del Piano di rientro approvato dalla DGR del 6 marzo 2007 n.149, procedere al riordino dei servizi trasfusionali della Regione Lazio, secondo i principi generali dettati dalla DGR n. 1040 del 21 dicembre 2007 per il settore della Medicina di Laboratorio.

VISTA la Legge 219/2005 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", che nell'articolo 6 comma 1 punto c) affida alle regioni il compito di individuare la struttura e gli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali;

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 208 concernente: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali" recepito con DRG n.262 del 18 aprile 2008

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 207 concernente: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 concernente: "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

CONSIDERATO che il primo obiettivo che lo Stato persegue nella L. 219/2005 e' il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, interesse nazionale sovragiornale e sovraziendale, non frazionabile, per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende Sanitarie;

CONSIDERATO che la Regione Lazio non ha ancora raggiunto l'autosufficienza di sangue ed emoderivati e nell'anno 2008 sono state acquisite circa 23.623 unità di sangue dalle Regioni "eccedentarie";

CONSIDERATO che al punto n.7 del Decreto Commissariale n.U0082 del 16 dicembre 2009, concernente il Piano di Riorganizzazione del Sistema Trasfusionale, è previsto che i dipartimenti istituiti con la DGR n. 343 del 20 giugno 2006 sono soppressi e sono istituiti tre dipartimenti di medicina trasfusionale denominati DMT Lazio Nord, DMT Lazio Ovest e DMT Lazio Est;

CONSIDERATO che ai tre dipartimenti di nuova istituzione afferiranno tutte le strutture trasfusionali riportate nello stesso punto n.7 del citato decreto, incluse le strutture precedentemente definite autonome dalla DGR 343 30/06/2006;

CONSIDERATO quindi che i dipartimenti istituiti con la DGR n. 343 del 20 giugno 2006 sono da intendersi soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Commissariale n.U0082 del 16 dicembre 2009 e che è necessario procedere con urgenza alla nomina dei tre nuovi direttori di dipartimento interaziendali per consentire l'urgente attuazione delle disposizioni del decreto stesso, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla riduzione della spesa ed a quelle previste dal successivo punto n.8 del medesimo decreto commissariale;

VALUTATO che la nuova organizzazione dipartimentale deve attraverso il suo nuovo modello perseguire due risultati irrinunciabili ed indifferibili quali la Qualità, efficienza ed economicità dei servizi trasfusionali e la Sicurezza trasfusionale;

CONSIDERATO che gli obiettivi ed i risultati che la nuova organizzazione trasfusionale deve ottenere a seguito del presente atto di riordino dovranno concretizzarsi attraverso l'espletamento delle seguenti funzioni nell'ambito di ciascun DMT:

- ✓ coordinamento delle attività trasfusionali nel territorio di competenza come definito dalla programmazione regionale, incluse le attività di compensazione in emocomponenti intradipartimentali per le quali nel prossimo triennio ciascun DMT dovrà raggiungere l'autosufficienza in emazie concentrate;
- ✓ garanzia del servizio emergenza/urgenza nelle 24 ore con centralizzazione di tali funzioni presso la sede dipartimentale ed il mantenimento del servizio sulle 24 ore solo presso le strutture provinciali, le strutture ove sia presente un DEA di II livello, o un programma di trapianto solido e/o emopoietico come indicato al punto 9.
- ✓ omogeneizzazione e standardizzazione di tutte le procedure operative;
- ✓ concentrazione totale delle attività produttive e di qualificazione biologica delle donazioni presso la sede dipartimentale od una sola sede nell'ambito del DMT; per ciò che concerne la centralizzazione delle attività diagnostiche di qualificazione biologica il piano di accentramento, al fine di realizzare le previste economie di scala, applica quanto già previsto con il piano di riorganizzazione della medicina di laboratorio ed in particolare le disposizioni attuative, concernenti "l'esecuzione di indagini diagnostiche di laboratorio su sangue trasfusionale ed emoderivati" inoltrate alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria in data 11/5/2009 con nota prot. 55595/45/05, precisando in tale ambito che il ruolo di Registro Regionale dei donatori di midollo osseo, cellule staminali e delle unità di sangue di cordone ombelicale conservate presso le diverse articolazioni della rete di "bancaggio" regionale, è affidato alla UOC Laboratorio di Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- ✓ diffusione uniforme su tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati del territorio di competenza delle attività di servizio sulle 12 ore;
- ✓ diffusione delle attività di raccolta sangue nell'ambito dei punti di raccolta definiti dalla pianificazione regionale e dipartimentale;
- ✓ razionalizzazione dell'impiego delle risorse;
- ✓ attività di formazione del personale e di ricerca e sviluppo e attuazione del programma di certificazione di qualità delle strutture afferenti;

CONSIDERATO che con il presente atto viene disapplicato l'Art. 2 comma 4 della Legge Regionale 13 Settembre 1995 n° 48 prevedendo che l'attività sulle 24 ore sia svolta unicamente presso la sede dipartimentale, presso le strutture provinciali, le strutture ove sia presente un DEA di II livello, o un programma di trapianto solido e/o emopoietico. Tale processo di riorganizzazione

dovrà trovare piena attuazione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il punto n.14 del Decreto Commissariale n.U0082 del 16 dicembre 2009 prevede che l'incarico di direttore di dipartimento (DMT) è conferito dal Direttore Generale dell'azienda di appartenenza, d'intesa tra le Aziende afferenti a ciascun dipartimento, ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs 502/92 e s.m.i., ad un dirigente con incarico di struttura complessa da almeno sette anni, dotato di idoneo curriculum scientifico e professionale, che abbia maturato una adeguata esperienza, a livello regionale, in materia di coordinamento e gestione di attività complesse inerenti la medicina trasfusionale;

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente accolte:

1. I dipartimenti istituiti con la DGR n. 343 del 20 giugno 2006 sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto del Commissario ad acta n.U0082 del 16 dicembre 2009 e sono istituiti tre dipartimenti di medicina trasfusionale denominati DMT Lazio Nord, DMT Lazio Ovest e DMT Lazio Est.
2. Ai tre dipartimenti di nuova istituzione afferiscono tutte le strutture trasfusionali riportate nello stesso punto n.7 del citato decreto, incluse le strutture precedentemente definite autonome dalla DGR 343 30/06/2006.
3. Gli obiettivi ed i risultati che la nuova organizzazione trasfusionale deve ottenere dovranno concretizzarsi con l'espletamento delle seguenti funzioni nell'ambito di ciascun DMT: coordinamento delle attività trasfusionali nel territorio di competenza come definito dalla programmazione regionale; garanzia del servizio emergenza/urgenza nelle 24 ore con centralizzazione di tali funzioni presso la sede dipartimentale ed il mantenimento del servizio sulle 24 ore solo presso le strutture provinciali, le strutture ove sia presente un DEA di II livello, o un programma di trapianto solido e/o emopoietico; omogeneizzazione e standardizzazione di tutte le procedure operative, concentrazione totale delle attività produttive e di qualificazione biologica delle donazioni presso una sola sede nell'ambito del DMT; per ciò che concerne la centralizzazione delle attività diagnostiche di qualificazione biologica, al fine di realizzare le previste economie di scala, si applica quanto già previsto con il piano di riorganizzazione della medicina di laboratorio ed in particolare le disposizioni concernenti "l'esecuzione di indagini diagnostiche di laboratorio su sangue trasfusionale ed emoderivati" inoltrate alle Aziende dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria in data 11/5/2009, con nota prot. 55595/45/05, prevedendo in tale ambito che il ruolo di Registro Regionale dei donatori di midollo osseo, cellule staminali e cordone ombelicale conservati presso le articolazioni della rete di "bancaggio" regionale, è affidato alla UOC Laboratorio di Genetica Medica dell'Azienda San Camillo Forlanini; diffusione su tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati del territorio di competenza delle attività di servizio sulle 12 ore; diffusione delle attività di raccolta sangue nell'ambito dei punti di raccolta definiti dalla pianificazione regionale; attuazione del programma di certificazione di qualità delle strutture afferenti.

4. Le Direzioni Generali delle Aziende afferenti a ciascun dipartimento, secondo quanto previsto dal punto n.14 del Decreto Commissariale n.U0082 del 16 dicembre 2009, provvedono d'intesa, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, ad individuare tra i direttori di struttura complessa di medicina trasfusionale delle stesse Aziende, un dirigente con incarico di struttura complessa da almeno sette anni, dotato di idoneo curriculum scientifico e professionale, che abbia maturato una adeguata esperienza a livello regionale, in materia di coordinamento e gestione di attività complesse inerenti la medicina trasfusionale, in costante e verificata ottemperanza alle disposizioni regionali. Entro la stessa data allo stesso è conferito l'incarico di direttore di dipartimento (DMT) dal Direttore Generale dell'azienda di appartenenza, ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs 502/92 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL della dirigenza del S.S.N..

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, avverso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti della struttura proponente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Il commissario
Guzzanti

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2010, n. 64

Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione fra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, e che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;

VISTA la Determinazione del Direttore 21 Gennaio 2009, n. 59, pubblicata sul B.U.R.L. n. 4 Parte prima del 28/01/2009 avente ad oggetto "*Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Presa d'atto della trasmissione alla Unione Europea della rettifica e della risoluzione di problematiche tecniche relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Lazio, adottate con deliberazione Giunta regionale nn. 696,697,698,699,700 e 701 del 26 settembre 2008*";

DATO ATTO che la Rete Natura 2000 nella Regione Lazio è costituita dai siti individuati nelle sopra citate deliberazioni;

VISTO in particolare l'articolo 6 paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE che stabilisce che "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120;

VISTO l'articolo 5 del suddetto D.P.R. 357/1997, che stabilisce che, in relazione ai siti individuati in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, sono sottoposti alla valutazione dell'incidenza:

1. i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli faunistico-venatori e le loro varianti;
2. gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possano avere incidenze significative sullo stesso sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

VISTI in particolare i commi 2 e 3 del citato articolo 5 in cui si stabilisce che per i piani e gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, i proponenti di piani ed interventi predispongono, secondo i contenuti dell'Allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che i piani e gli interventi possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

CONSIDERATO altresì che l'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009", tra le altre cose, assegna alla Giunta Regionale il compito di " adottare idonee misure di prevenzione " del deterioramento degli habitat e delle specie, di cui la Valutazione d'Incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CE e del D.P.R. 357/1997, rappresenta lo strumento prioritario e più idoneo;

RITENUTO, in considerazione della complessità e specificità della materia verificata dall'esperienza di ormai otto anni di applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza relativamente alla necessità di stabilire precisi criteri e contenuti per la redazione degli studi prescritti;

PRESO ATTO che al fine di predisporre dette linee guida regionali per la procedura di Valutazione d'Incidenza è stato costituito un apposito gruppo di lavoro di cui alle Determinazioni del Direttore di Dipartimento n. B4822 del 15/11/2005, B0458 del 14/02/2006 e B1128 del 30/03/2006;

VISTO l'Allegato A "Linee guida per la Valutazione d'Incidenza", predisposto dalla struttura regionale competente;

CONSIDERATO che:

- il D.M. 17 ottobre 2007 concernente "*Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*" pone già dei divieti e/o regolamentazioni riferiti ad attività (articoli 5 e 6) ;

- la D.G.R. 16 maggio 2008, n. 363 concernente *“Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale”*, modificata dalla D.G.R. 17 dicembre 2008, n. 928, pone già dei divieti e/o regolamentazioni riferiti ad attività (AllegatoB);

VERIFICATO che le citate Linee guida di cui all'Allegato A alla presente deliberazione riguardano, oltre che i Piani ed i progetti come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 e dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, anche le “Attività”;

RITENUTO che sia opportuno estendere le “Linee guida per la Valutazione d'Incidenza” anche alle “Attività” in quanto lo svolgimento di attività, cioè qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, a carattere temporaneo che non necessariamente comporti la realizzazione di manufatti mobili o fissi (per esempio manifestazioni sportive, culturali, musicali ecc), al di fuori dei centri abitati, possa arrecare disturbo o danneggiamento agli habitat, agli habitat di specie ed alle specie;

VISTO l'Allegato B alla presente deliberazione “Modello di istanza di valutazione di incidenza” e “Scheda sintetica” predisposto dalla Struttura regionale competente ai fini della standardizzazione e omogeneità per la formulazione delle istanze;

RITENUTO che l'approvazione delle linee guida per la redazione dello studio per la valutazione di incidenza riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione nonché l'approvazione del modello di istanza per l'attivazione della procedura di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, concorreranno:

- a fornire ai proponenti Piani o progetti e, per essi, ai professionisti incaricati, un punto di riferimento certo ed omogeneo circa la documentazione da predisporre, con specifico riferimento alla qualità e quantità delle informazioni da rendere per l'espletamento della procedura;
- a garantire, sulla base delle idonee informazioni rese, il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 92/43/CE “Habitat” di cui all'art. 2, comma 1 e 2 della Direttiva medesima;
- a favorire il raggiungimento degli obiettivi della semplificazione amministrativa e del non aggravamento del procedimento secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, sulla base delle considerazioni esposte ai punti precedenti, necessario procedere all'approvazione dell'Allegato A e dell'Allegato B alla presente Deliberazione di cui costituiscono parte integrante;

Il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A alla presente Deliberazione concernente “Linee guida per la valutazione di incidenza”, parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare l'allegato B alla presente Deliberazione concernente "Modello di istanza di valutazione di incidenza" e "Scheda sintetica", parte integrante della presente deliberazione.

Le indicazioni contenute nell'Allegato A e nell'Allegato B si applicano dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

INDICE

- 1. Finalità e definizioni**
- 2. Ambiti territoriali di applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza**
- 3. Piani, progetti e attività da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza**
- 4. Piani, progetti e attività esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza**
- 5. Autorità competente**
- 6. Gli elaborati da predisporre**
 - 6.1 Premesse**
 - 6.2 Gli elaborati di progetto per interventi/attività**
 - 6.3 Gli elaborati per i piani**
 - 6.4 Gli elaborati per lo Studio di Valutazione di Incidenza**
 - 6.4.1 Le fonti prescrittive e documentali**
 - 6.4.2 Contenuti dello Studio di Valutazione di Incidenza**
 - 6.4.3 Componente naturalistica: Caratteristiche del sito di intervento**
 - 6.4.4. Identificazione e valutazione dei principali effetti sul sito Natura 2000**
 - 6.4.5. Valutazione delle incidenze**
 - 6.4.6. Dichiarazione di Valutazione d'Incidenza**
- 7. Modalità di attivazione delle procedure**
- 8. Parere di Valutazione di incidenza**

1. Finalità e definizioni

Le presenti linee guida definiscono i contenuti degli elaborati progettuali e dello studio di Valutazione d'Incidenza necessari per l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*) e successive modifiche, che riguardano piani, progetti e attività che possano avere incidenze sui siti della rete europea Natura 2000, individuati nella Regione Lazio in attuazione della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' del Consiglio del 21 maggio 1992 *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (di seguito Direttiva 92/43/CEE), e della Direttiva 79/409/CEE 'Uccelli' del Consiglio del 2 aprile 1979, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici* (di seguito Direttiva 79/409/CEE).

Ai fini delle presenti linee guida si fa riferimento alle definizioni:

- di cui all'art. 1 della Direttiva 92/43/CEE e all'articolo 2 del D.P.R. 357/1997;
- di cui al punto 4 del documento "*La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE*" – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000.

Per quanto attiene la definizione di "attività", non riscontrabile nei documenti sopra citati ma che afferisce al concetto di "perturbazione" richiamato all'art. 6, comma 2 della Direttiva 92/43/CE "Habitat", si intende qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, a carattere anche temporaneo, che comporti o meno la realizzazione di manufatti mobili o fissi (per esempio manifestazioni sportive, culturali, musicali, ecc), al di fuori dei centri abitati.

La valutazione di incidenza è la procedura tecnico amministrativa a carattere preventivo finalizzata alla individuazione, verifica e valutazione degli effetti che piani, progetti e attività possono avere sullo stato di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, elencati negli allegati A, B, D ed E al D.P.R. 357/1997 nonché nell'allegato I alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, presenti nei siti facenti parte della Rete Natura 2000 della Regione Lazio.

2. Ambiti territoriali di applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza

La procedura di Valutazione di incidenza deve essere attuata in riferimento a piani, progetti e attività che possono avere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione Lazio, e cioè:

- a) i proposti siti di Importanza Comunitaria (pSIC) trasmessi alla la Commissione Europea;
- b) i siti di Importanza Comunitaria (SIC) selezionati dalla Commissione Europea;
- c) le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della normativa vigente;
- d) le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

Nel caso di piani, progetti o attività di cui si prevede la realizzazione/svolgimento all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, così come specificato al punto 3.2 del documento "*La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE*" – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000, il criterio per decidere sulla necessità o

meno dell'attivazione della procedura è la possibile sussistenza di incidenze significative sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali i siti sono stati identificati.

In tale ipotesi la necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza può essere verificata con l'Autorità competente di cui al successivo articolo 7 attraverso specifici incontri o la formulazione di quesiti da parte dei proponenti, producendo, allo scopo, idonea e significativa documentazione dalla quale sia desumibile la possibilità di incidenza del Piano, intervento, attività.

3. Piani, progetti e attività da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza

Sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza:

- qualsiasi piano territoriale, urbanistico e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, i piani di gestione e assestamento forestale e le loro varianti. Gli atti di pianificazione sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alla Regione;
- qualsiasi progetto, non direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.
- le attività pubbliche o private, anche a carattere temporaneo, che prevedano l'afflusso di partecipanti e pubblico, al di fuori dei centri abitati.

4. Piani, progetti e attività esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza

Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza:

- i piani di gestione dei siti Natura 2000;
- gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, a condizione che una qualsiasi fase degli interventi medesimi (per es. fase di cantiere) non comporti incidenze su specie ed habitat. Allo scopo, si rimanda a quanto specificato al punto 4.3.3 del documento "*La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE*" – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000.
- gli interventi identificati dalla DGR del 4 agosto 2006, n. 534, "*Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza*", pubblicata sul BURL 10 ottobre 2006, n. 28, Parte prima, e in eventuali successive specifiche deliberazioni di Giunta regionale.
- gli interventi identificati all'art. 53 del R.R. n. 7/2005.

5. Autorità competente

Il parere di valutazione di incidenza di piani, interventi ed attività è espresso ~~di norma~~ dalla apposita struttura regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza.

Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica (articolo 5, comma 4, del D.P.R. 357/1997 e art. 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) l'Autorità competente in materia di VIA/VAS acquisisce, preventivamente all'adozione del provvedimento di finale, il parere di Valutazione di Incidenza, sotto forma di relazione tecnica.

Nel caso di piani o di interventi che interessano siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

6. Elaborati tecnici e studio di valutazione di incidenza

6.1 Premesse

Ai fini della definizione delle presente paragrafo si è tenuto conto:

- degli indirizzi contenuti nell'Allegato G al DPR 357/1997.
- Del documento *"La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE"* – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000;
- Del documento *"Interpretation Manual of European Union Habitats – European Commission DG Environment (Nature and Biodiversity) EUR 27 July 2007*
- Del *"Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE). "Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione"*. Gennaio 2007
- Della Guida metodologica *"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"* redatto dalla Oxford Brookes University (Commissione Europea nel 2002)¹

Tali documenti forniscono indicazioni fondamentali per i proponenti di piani, progetti e attività, che dovranno elaborare lo Studio di Valutazione di Incidenza.

Gli elaborati tecnici, necessari per l'effettuazione della procedura di Valutazione d'Incidenza, da presentarsi da parte del proponente, sono costituiti da:

1. elaborati di piano/progetto/attività (vedi successivi punti 7.2 e 7.3);
2. Studio di Valutazione di Incidenza (vedi successivo punto 7.4).

I suddetti elaborati, sebbene si tratti di documenti tra loro disgiunti, devono assicurare la necessaria coerenza ed integrazione. Infatti, gli elaborati progettuali sono finalizzati alla completa descrizione e

¹ Il documento è disponibile anche in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, *"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE"*.

trattazione del piano, del progetto o attività che viene proposto, in modo da consentire la predisposizione di un idoneo studio di Valutazione d'Incidenza.

E' importante a tal fine evidenziare l'opportunità che il progettista, assieme al responsabile della redazione dello Studio di Valutazione di Incidenza ed a partire dalle prime fasi di elaborazione progettuale, considerino, sulla base del Principio di precauzione su cui si fonda la politica ambientale europea, tutte le possibili incidenze:

- garantendo, laddove possibile, l'assenza di incidenze significative sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali il sito è stato identificato tramite l'adozione di scelte progettuali connotate da un alto livello di cautela,
- individuando soluzioni alternative al piano/progetto/attività proposti, nell'ipotesi che gli stessi comportino effetti negativi o incerti sull'integrità del Sito (cfr. punto 1.2 del Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE)..

In particolare si sottolinea che, nell'ambito delle complessità naturalistiche ed ambientali insite nella rete Europea Natura 2000, lo Studio di Valutazione d'Incidenza, prescritto dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997, è un elaborato tecnico dai contenuti altamente specialistici in materia di flora, vegetazione e fauna selvatica, nonché di valenze e connessioni ecologiche.

Ciò presuppone che le figure professionali incaricate della predisposizione di detto studio devono assicurare requisiti, titoli. In assenza di una specifica disciplina sulla materia, sia statale che regionale, i professionisti incaricati della predisposizione di detto studio devono possedere specifiche competenze, intese come quelle individuate dai rispettivi ordini professionali, ovvero intese come percorso formativo curriculare universitario in materia di flora, vegetazione e fauna selvatica, nonché di valenze e connessioni ecologiche.

Lo Studio di Valutazione d'Incidenza deve essere, pertanto, redatto da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato identificato. Infatti l'estensore dello studio di valutazione di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti della scheda Natura 2000 e di poter valutare gli eventuali disturbi o danneggiamenti che il piano, progetto o attività possono determinare, anche in riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo pluridisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo biologico, naturalistico, ambientale.

6.2 Elaborati tecnici per progetti e/o attività

Gli elaborati tecnici che vengono presentati devono includere:

1) una relazione tecnico-descrittiva che illustri dettagliatamente gli elementi, tra quelli di seguito riportati, ritenuti pertinenti in relazione alla tipologia di progetto/attività:

- localizzazione territoriale degli interventi previsti dal progetto/attività, il riferimento rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate

geografiche che individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale) o serie di punti che delimitano il poligono interessato (se l'intervento interessa un'area): il sistema geografico di riferimento deve essere specificato (coordinate geografiche LAT/LON, Gauss-Boaga, UTM 33-ED50, WGS 84-fuso 33), ma preferibilmente si raccomanda l'uso del sistema WGS 84-fuso 33;

- dichiarazione del progettista attestante la destinazione urbanistica del sito d'intervento e le relative N.T.A.(riferite anche ad ambiti comunali diversi laddove l'intervento sia sovracomunale) nonché il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
- dimensioni, l'entità, la superficie e/o i volumi occupati, riferiti sia al progetto in fase di esercizio, sia alla fase di cantiere con le opere connesse, come ad esempio i movimenti terra, i mezzi utilizzati con la quantificazione del loro utilizzo, la viabilità e piste temporanee, gli spazi di manovra e deposito materiali, ecc., indicando per la viabilità e gli spazi di cantiere la loro eventuale preesistenza ed il loro stato di manutenzione, ovvero il tracciato e le caratteristiche se si tratta di nuove opere;
- quantificazione delle risorse naturali utilizzate, quando la risorsa è l'oggetto dell'attuazione dell'intervento (per es. emungimento di acqua per irrigazione, materiale legnoso ritraibile da un taglio, ecc.), con indicazione della quantità delle stesse risorse che resterà disponibile dopo l'intervento.
- identificazione e quantificazione delle emissioni sonore e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo, produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento e/o attenuazione;
- durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del progetto/attività, tenendo conto delle fasi di cantiere, realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento, producendo, ove possibile, uno specifico cronoprogramma;
- ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione dell'intervento e del contesto in cui si colloca.

2) elaborati grafici relativi a:

- cartografia con l'ubicazione dell'intervento in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se necessario) ed in area ristretta (scala 1:10.000 [sempre] o maggiore, se necessario); sulla medesima cartografia devono essere riportati i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con eventuale campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS. Dette cartografie devono essere sempre accompagnate da adeguata scala di riferimento e legenda ove siano rappresentati tutti i tematismi riportati sulle cartografie medesime;
- altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) in adeguata scala;
- tutti gli elaborati grafici prescritti per i diversi tipi di interventi (piante, prospetti, sezioni, ecc.).

3) documentazione fotografica a colori riportante la data della ripresa e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi coni visuali e didascalie, attinenti l'area d'intervento.

6.3 Elaborati per i piani

Gli elaborati di piano che vengono presentati devono includere quelli specifici previsti dalle normative vigenti per le diverse tipologie di piano, e devono essere integrati, ove non previsto, dalle seguenti informazioni ed elaborati:

1) una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri dettagliatamente gli elementi, tra quelli di seguito riportati, ritenuti pertinenti in relazione alla tipologia di Piano:

- localizzazione territoriale del Piano, il riferimento rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano il poligono interessato; il sistema geografico di riferimento deve essere specificato (coordinate geografiche LAT/LON, Gauss-Boaga, UTM 33-ED50, WGS 84-fuso 33), ma preferibilmente si raccomanda l'uso del sistema WGS 84-fuso 33;
- localizzazione delle destinazioni o azioni previste dal piano, rispetto ai siti Natura 2000 interessati;
- quantificazione delle risorse naturali utilizzate, quando la risorsa è l'oggetto dell'attuazione del Piano (per es. gestione della risorsa idrica, gestione forestale, ecc.);
- durata, periodo e modalità di attuazione del piano producendo, ove la tipologia di Piano lo preveda, uno specifico cronoprogramma;
- ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione dell'intervento e del contesto in cui si colloca.

2) elaborati grafici relativi a:

- cartografia generale di piano con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS. Dette cartografie devono essere sempre realizzate in scala adeguata e accompagnate da legende ove siano riportati tutti i tematismi rappresentati sulle cartografie medesime;
- cartografie di maggior dettaglio relative a previsioni di piano che interessano direttamente i siti Natura 2000;
- altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) in adeguata scala, non previste tra gli elaborati tipici del piano.

6.4 Studio di Valutazione di Incidenza

La documentazione necessaria e il livello di approfondimento delle analisi dovranno essere quelle più opportune in funzione delle tipologie di piano, progetto o attività.

6.4.1 Fonti prescrittive e documentali

Oltre la Direttiva 92/43/CEE e il D.P.R. 357/1997, i principali documenti cui si deve sempre fare riferimento, da riportare in appendice allo Studio, sono i seguenti:

- Scheda Natura 2000 aggiornata del sito e relativa cartografia;
- Misure di conservazione dei siti Natura 2000 generali e specifiche;
- Eventuali Piani di Gestione di Siti Natura 2000 adottati dalla Regione;
- Eventuali studi specifici o risultati di attività di monitoraggio;
- Bibliografia scientifica di settore;
- Interpretation manual of European Union habitats EUR 27, July 2007 – European Commission DG Environment.
- La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE" – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000;
- Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE). "Chiarificazione dei concetti di: *soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione*". Gennaio 2007

- "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE" - Commissione europea DG Ambiente, Novembre 2001;
- "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del progetto LIFE Natura LIFE99/NAT/IT/006279;
- Documentazione² e pubblicazioni regionali sui siti Natura 2000 disponibili presso le strutture regionali.
- Le "Note esplicative del formulario standard Natura 2000".

6.4.2 Contenuti dello Studio di Valutazione di Incidenza

Lo Studio di Valutazione di Incidenza deve essere redatto per i piani, progetti o attività sotto forma di Relazione documentata che descriva in maniera dettagliata:

1. gli elementi della componente naturalistica esistente sull'area di intervento al momento della progettazione, facendo riferimento alla Scheda formulario Natura 2000 di cui al successivo punto 7.4.3;
2. Individuazione e valutazione degli effetti sul Sito Natura 2000, misure di mitigazione, eventuali soluzioni progettuali alternative di cui al successivo punto 7.4.6.

6.4.3 Componente naturalistica: Caratteristiche del sito di intervento

- Descrizione generale del contesto ambientale in cui si colloca il piano/progetto/attività con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, , ecc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto ambientale;
- Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nella Scheda formulario Natura 2000 del Sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione.

Per la descrizione delle componenti naturalistiche, sulla base della consultazione della specifica bibliografia di settore e di specifici rilievi di campagna, devono essere fornite informazioni attenendosi ai seguenti punti, distinti in *obbligatori* o *facoltativi*:

Specie floristiche e faunistiche

1. Individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE individuate dalla scheda Natura 2000 del Sito o degli habitat di specie potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione (*obbligatorio*);

² Le schede descrittive dei siti e la cartografia sono depositati, sia in formato digitale che su supporto cartaceo, su base CTR, presso l'Assessorato all'Ambiente, Dipartimento territorio, Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, presso la struttura competente in Natura 2000 e sono disponibili per l'estrazione di copie.

Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili presso l'Agenzia Regionale per i Parchi (ARP), il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura.

2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:25.000-1:5.000, ma preferibilmente 1:10.000) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 93/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento (*obbligatorio*);
3. Individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 della scheda Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali (*facoltativo*);
4. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:25.000-1:5.000, ma preferibilmente 1:10.000) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (punto 3.3 della scheda Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali (*facoltativo*);

Habitat sensu direttiva 92/43/CEE

1. Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della direttiva 93/43/CEE, allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento; (*obbligatorio*)
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:25.000-1:5.000, ma preferibilmente 1:10.000) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di intervento; (*obbligatorio*)
3. descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento (*facoltativo*);
4. cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:25.000-1:5.000, ma preferibilmente 1:10.000) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento (*facoltativo*).

I rilievi di campagna relativi alle specie faunistiche e floristiche devono essere realizzati in periodi congruenti rispetto alla ecologia delle singole specie.

Di seguito si riporta un calendario giudicato idoneo per la realizzazione dei rilievi di campagna relativi alla verifica della presenza e dello stato di conservazione di determinati habitat di interesse comunitario:

Dal 15 maggio al 15 luglio per i seguenti habitat

9210*, 4060, 8120, 6230*, 6170, 9180*, 6430, 8210, 8160*, 7220*, 8240*, 6210(*), 3260, 3150, 3280, 3130, 91E0*, 92AO, 1410

Dal 1 aprile al 30 maggio per gli habitat

6220*, 9340, 9280, 6110*, 5330, 9260, 9160, 9330, 3170*

Dal 15 agosto al 1 ottobre per gli habitat

1420, 1150*, 1310, 2190

Dal 1 giugno al 30 settembre per gli habitat

2120, 5210, 2210 e altre vegetazioni alofile

6.4.4 Identificazione e descrizione delle incidenze sul sito Natura 2000:

A) Identificazione

La sussistenza delle incidenze dell'intervento deve essere verificata e descritta in relazione agli elementi della componente naturalistica esistente sull'area di intervento di cui al precedente punto 7.4.3 secondo quanto di seguito indicato:

- L'intervento interessa habitat di interesse comunitario la cui conservazione è considerata prioritaria (habitat asteriscati negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE). Quali e per quanta superficie.
.....
- L'intervento interessa habitat di interesse comunitario non prioritari. Quali e per quanta superficie.
.....
- L'intervento interessa o può interessare specie di interesse comunitario e/o il loro habitat di specie, la cui conservazione è considerata prioritaria (specie asteriscate negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE). Quali specie, quantificazione delle popolazioni (individui, coppie, ecc.), per quanta superficie del loro habitat.
.....
- L'intervento interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritario. Quali specie, quantificazione delle popolazioni (individui, coppie, ecc.), per quanta superficie del loro habitat.
.....
- In che modo l'intervento incide sull'habitat /specie/ habitat di specie (indicare e descrivere)
 - La superficie di habitat interessata dall'intervento viene persa definitivamente
 - La superficie di habitat di specie interessata dall'intervento viene persa definitivamente
 - La superficie di habitat o di habitat di specie interessata dall'intervento non viene persa definitivamente ma frammentata
 - L'intervento interessa direttamente un sito riproduttivo, di sosta, alimentazione, rifugio, ecc.
 - L'intervento produce perturbazioni su una o più specie in una o più fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie
 - Altri cambiamenti negli elementi morfologici e ambientali del sito (es. siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, , ecc.).

B) Descrizione analitica delle incidenze, utilizzando i seguenti indicatori

Devono essere descritte le incidenze riferite al sito d'intervento in relazione ai singoli elementi ambientali significativi del Sito Natura 2000, tenendo conto dei seguenti parametri

1. Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti

- Diretti
- Indiretti
- A breve termine
- A lungo termine

- Legati alla fase di:
- cantiere
- esercizio
- dismissione

2. Frammentazione di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:

- Diretti
- Indiretti
- A breve termine
- A lungo termine
- Legati alla fase di:
- cantiere
- esercizio
- dismissione

3. Danneggiamento o perturbazione di specie per effetti:

- Diretti
- Indiretti
- A breve termine
- A lungo termine
- Legati alla fase di:
- cantiere
- esercizio
- dismissione

4. Altri cambiamenti negli elementi morfologici, ambientali e paesaggistici principali del sito per effetti:

- Diretti
- Indiretti
- A breve termine
- A lungo termine
- Legati alla fase di:
- cantiere
- esercizio
- dismissione

6.4.5. valutazione delle incidenze da parte del professionista incaricato dello Studio di Valutazione d'Incidenza

Devono essere valutate le incidenze (perdita di superficie di habitat, habitat di specie, frammentazione di superficie di habitat, habitat di specie, danneggiamento o perturbazione di specie) riferite al sito d'intervento in relazione ai singoli elementi ambientali individuate nella scheda Natura 2000 del SIC/ZPS/ZSC, utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati;

Valutazione dell'incidenza

- Nulla
- Bassa
- Media

- Alta

La valutazione sintetica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità di espletamento delle incidenze per effetti diretti, indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, già richiamati al precedente punto 7.4.4.

Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

Il proponente, effettuata la valutazione delle incidenze come descritta al precedente punto, può prendere in considerazione l'individuazione di misure di mitigazione "intese a ridurre al minimo o addirittura ad eliminare l'impatto negativo di un piano, progetto o attività durante o dopo la sua realizzazione". Pertanto, in questa ipotesi, è necessario:

- Elencare le misure di mitigazione;
- Descrivere come le misure di mitigazione eliminano o riducono gli effetti negativi sul sito;
- Per ogni misura individuata e descritta:
 - comprovare il modo in cui sarà garantita e attuata ed i relativi responsabili;
 - comprovare il grado di possibilità di riuscita;
 - fornire un calendario con l'indicazione dei tempi di attuazione delle misure (durata, periodo solare, periodo rispetto al calendario del Piano/progetto);
 - Individuare le eventuali modalità di monitoraggio e le iniziative da intraprendere nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

Una volta valutato l'effetto delle misure di mitigazione sull'incidenza del piano/progetto/attività, deve essere effettuata nuovamente la valutazione delle incidenze tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed espressa una valutazione complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:

Valutazione dell'incidenza con misure di mitigazione

- Nulla
- Bassa
- Media
- Alta

La valutazione sintetica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate.

Identificazione di soluzioni alternative

Come previsto nei documenti *La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE* – Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000 e *Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE)*. "Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione". Gennaio 2007, tra le soluzioni alternative possono essere identificate quelle relative all'ubicazione o al tracciato, alle dimensioni o entità, ai metodi e modalità operative, alla tempistica e calendarizzazione.

Qualora, a seguito del processo di cui ai precedenti punti 7.4.4 e 7.4.5 e nonostante siano state considerate preliminarmente "soluzioni alternative" (cfr. precedente punto 7.4.1), sussistono effetti

negativi o incerti sull'integrità del Sito, si applica quanto disposto dai commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

6.4.6 Dichiarazione di valutazione delle incidenze da parte del professionista incaricato dello Studio basata anche sulle misure di mitigazione e sulle soluzioni alternative, qualora individuate

.....
.....

7. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

Ai fini della emanazione del parere di Valutazione di Incidenza da parte dell'Autorità competente, i proponenti di Piani, progetti ed attività, attivano la procedura di Valutazione di Incidenza presentando specifica istanza all'Autorità medesima.

E' comunque preferibile che l'istanza venga presentata dall'amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale, per il tramite dello sportello unico laddove istituito ai sensi della normativa vigente.

L'istanza, prodotta in duplice copia (originale e copia fotostatica), deve essere redatta utilizzando il modello di cui all' Allegato B, contenente anche l'elenco degli elaborati, e firmata dal proponente.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- n. 2 copie degli elaborati progettuali relativi al Piano, progetto e attività, come indicati ai precedenti punti 7.2 e 7.3. Nel caso in cui il Piano, progetto ed attività ricada, anche parzialmente all'interno di un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono essere presentate n. 3 copie degli elaborati progettuali.
- n. 2 copie dello "Studio di Valutazione di Incidenza" predisposto secondo le indicazioni di cui al punto 7.4 delle presenti linee guida. Nel caso in cui il Piano, intervento ed attività ricada, anche parzialmente all'interno di un'area protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono essere presentate n. 3 copie dello Studio di Valutazione d'incidenza.
- n.1 copia su supporto informatico del progetto e dello Studio di Valutazione di Incidenza in formato WORD:

Tutti gli elaborati presentati congiuntamente all'istanza devono essere timbrati e firmati in originale, sottoscritti dal proponente e dal/ professionista/i incaricati, nonché da eventuali consulenti/collaboratori ciascuno per la sua specifica competenza.

Nel caso di progetto o piano sottoposti, sulla base della normativa vigente, a:

- procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero a procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Ambientale Strategica, si applica quanto indicato al precedente punto 5, specificando che le Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione, sono classificate Aree Naturali Protette come definite ed individuate dalla Deliberazione del Comitato per le Aree Naturali Protette 2 dicembre 1996 e dalla Deliberazione

della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, del 26 marzo 2008,

8. Parere di Valutazione di incidenza

La procedura di Valutazione di incidenza si conclude con un parere motivato.

L'autorità competente, a seguito di istruttoria tecnica, può chiedere integrazioni una sola volta sul piano/progetto/attività.

Il parere positivo di Valutazione di Incidenza espresso dall'Autorità competente può comprendere:

- prescrizioni per la mitigazione delle incidenze da rispettare in fase di attuazione del piano/progetto/attività,
- prescrizioni per la predisposizione di piani di monitoraggio su specifici aspetti naturalistici interferiti dal piano/progetto/attività,
- richiesta di "verifica di ottemperanza" consistente nella predisposizione di documentazione integrativa da presentare all'Autorità competente preventivamente all'attuazione del piano/progetto/attività.

Il parere di Valutazione di Incidenza negativo preclude la realizzazione del piano, intervento o attività, salvo quanto previsto dall' art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 e quanto previsto dall'art. 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i., se rilasciato in sede di Conferenza di servizi,.

ALLEGATO B

MODELLO DI ISTANZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 e s.m.i.

Alla Regione Lazio
Dipartimento Territorio
Direzione regionale Ambiente
e Cooperazione tra i popoli
Area D2/2S/02 Conservazione Natura
e Osservatorio Regionale per
l'Ambiente
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA

OGGETTO: Istanza di **Valutazione di incidenza** ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 sul Piano/Progetto/Attività "..... (*riportare la denominazione del Piano/Progetto/Attività*).....", nel Comune di, località

Il sottoscritto (*generalità del proponente*), in qualità di proprietario/legale rappresentante (*nel caso di Ente o Società*) residente/con sede legale (*nel caso di Ente o Società*)(*indicare indirizzo, Comune, Prov., C.A.P.*)

richiede sul Piano/Progetto/Attività indicato in oggetto

la **Valutazione di incidenza** ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell'articolo 5 del D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 e successive modificazioni, in quanto l'intervento interessa il SIC/ZPS codice, denominato "....." (*denominazione del SIC/ZPS*).

A tale fine allega alla presente richiesta:

- n. 2 copie del progetto (*riportare l'elenco degli elaborati progettuali*) (N.B. nel caso il Piano/Progetto/Attività ricada in Area Protetta statale il numero delle copie è 3);
- n. 2 copie dello Studio di Valutazione d'Incidenza (N.B. nel caso il Piano/Progetto/Attività ricada in Area Protetta statale il numero delle copie è 3);
- n.1 copia su supporto informatico del progetto e dello Studio,
- Scheda sintetica del Piano/progetto/attività (*compilare scheda*).

L'indirizzo a cui trasmettere comunicazioni è

I Recapiti telefonici del proponente sono

I Recapiti telefonici del/i progettista/i incaricati sono

Data li _____ Timbro e firma del richiedente

SCHEDA SINTETICA
del piano/progetto/attività *(da compilare e sottoscrivere da parte del proponente)*

1. **Denominazione Piano/Progetto/Attività**.....
2. **Provincia:**
3. **Comune:**
4. **Località:**.....
5. **SIC e/o ZPS interessate (codice e denominazione):**
6. **Ricade in Area protetta (denominazione del Parco o Riserva/Monumento Naturale):**
7. **Il Progetto/Piano è sottoposto a procedura di Verifica V.I.A./V.A.S. o V.I.A./V.A.S.:**
.....
8. **E' stata attivata la procedura di V.I.A./V.A.S. in data:**
.....
9. **La procedura di verifica ha escluso l'assoggettabilità del Progetto/ Piano a procedura di V.I.A./V.A.S. in data**.....
10. **Proponente:**
11. **Elenco allegati:**
-
-
12. **Professionisti incaricati:**
- **Redazione del progetto**
- **Redazione dello Studio Di Valutazione Di Incidenza**

Data

Firma del proponente
.....

Direttore responsabile: MAURIZIO PUCCI

(BP-2010-23-2-038) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA
IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO**

ROMA e provincia:

- **CARTOLIBRERIA F.A.C. DI PSAILA G.**
Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 06/5134705
- **LIBRERIA DE MIRANDA**
Viale Giulio Cesare n. 51-e/f/g - Tel. 06/3213303
- **LIBRERIA DELLO STATO**
Piazza Verdi n. 10, tel. 06/85081
- **LIBRERIA CARACUZZO MARIO - ALBANO LAZIALE**
Corso Matteotti n. 201, tel. 06/9320073

ALTRE PROVINCE:

LATINA e provincia

- **LIBRERIA LINEA UFFICIO S.a.s.**
Via Umberto I n. 58/60 - Tel. 0773/692826

VITERBO

- **LIBRERIA AERRE S.a.s.**
di Bernardino Massi e C.
Via E. Fermi s.n.c. - Tel. 0761/305956
Palazzo Uffici Finanziari

ABBONAMENTI ANNO 2010

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato.
 - a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato;
 - b) 2° semestre entro il 10 aprile dell'anno in corso.

Si precisa che i termini per l'abbonamento vanno **tassativamente rispettati** in quanto lo stesso verrà attivato a seguito di inoltro dell'accredito postale, **dell'Ente Poste Italiane S.p.A.**, onde evitare conseguenti disservizi.

Gli Enti aventi diritto alla copia omaggio del BUR (vedi L.R. n. 4/1996) dovranno inoltrare apposita richiesta a Regione Lazio – Ufficio BUR – Via C. Colombo, 212 – 00147 Roma.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- a) il testo delle inserzioni deve essere redatto su carta intestata in duplice copia, di cui una con marca da bollo da € 14,62 ad esclusione delle esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile; (N.B.: il testo deve essere redatto con carattere n. 12, non superando n. 25 righe e rispettando i margini della carta uso bollo).
- b) il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- c) deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno dieci giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- d) deve essere accompagnato da una lettera di richiesta pubblicazione e dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio inserzione sul Bollettino Ufficiale;
- e) deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 3,10 (comprensivo di IVA) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo € 2,06